



CORTE DI APPELLO DI BARI  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di MARZO in Bari  
LA PRIMA SEZIONE PENALE

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Ornella GOZZO Presidente  
Dott.ssa Roberta SAVELLI Consigliere  
Dott.ssa Paola BUCCIELLI Consigliere test.

N. 1076/2022 sentenza

N. 2146/2019 R.G.

N. 3931/11 R.G.N.R.

DEPOSITATA ■■■■■  
■■■■■ 11.

- 8 AGO 2022

PASTORE Michele  
Cancelliere Esperto

in esito a udienza dibattimentale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Angela Tommasicchio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e della cancelliera Sig.ra Francesca Lai, ha pronunciato la seguente.

SENTEZA  
nella causa in grado di appello.

NEI CONFRONTI DI

nato a il , ed ivi residente in via

, elettiivamente domiciliato in

, libero assente;

Difeso di fiducia dall'Avv. , presente;

nato a il , ed ivi elettiivamente domiciliato in via  
libero assente;

difeso di fiducia dall'Avv. , presente;

parti civili: , enti,  
difese dall'Avv. , assente.

Seguito i riferimenti in  
colico alla sentenza

### IMPUTATI

come da allegato;


Appellanti gli imputati avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, in data 19/10/2018, che li aveva ritenuti colpevoli del reato loro contestato ed aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pena sospesa.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

• P.G. conferma della impugnata sentenza per  
merché il fatto non sussiste.

Assoluzione dello

• DIFESA si riportano ai motivi di appello e ne chiedono l'accoglimento.



## IMPUTATI

a) in ordine ai reati p.c.p. dagli artt. 113 co. 1 - 40 co. 2 - 589 co. 1, 2 e 3 c.p. - 29 co. 1 del D.Lgs. 81/08, art. 18 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, art. 71 co. 7 lett. a) del D.Lgs. 81/08, art. 18 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, nonché art. 18 co. 3 bis del D.Lgs. 81/08, perché:

— rappresentante della ditta — e datore di lavoro, il quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della massima unità, entrambi come tali ed a diverse titolarità, per i vari incarichi di controllo e di sorveglianza della sicurezza dei prestatori di lavoro alle dipendenze della —, per colpa (generica) dovuta ad imprudenza, imperizia o negligenza, oltre che per colpa (specificata) dovuta a violazioni a norme in materia di sicurezza sul lavoro, omettendo di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti (art. 29 co. 1 D.Lgs. cit.), omettendo inoltre di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali (e — segnalmente — sicciole, sullo scaffale interessato, all'infortunio di causa), omettendo di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stocaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale su cui si verifica il sinistro (con violazione dell'art. 33 co. 1 lett. a, b, c D.Lgs. 81/08), consentendo quindi l'utilizzo di lavoratore —, assunto con manodopera qualifica di impiegato tecnico, svolgesse al fatto anche le funzioni di magazziniere senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore; art. 71 co. 2 lett. a D.Lgs. 81/08), concorrevano a causare l'infortunio mortale del — (infortunio occorso durante le operazioni di stocaggio di un carico di tubolari di acciaio che, trasportati da un carrello elevatore condotto dal — nel destino, venivano poi da quest'ultimo (nel frattempo sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico) rigonziionale per poi rovinare addosso al lavoratore che restava schiacciato sotto il peso dei tubolari).

b) In ordine ai reati p.c.p. dagli artt. 113 co. 1 - 40 co. 2 - 589 co. 1, 2 e 3 c.p. - 50 co. 1 lett. h) D.Lgs. 81/08 perché, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in operazione colposa con il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per colpa specifica, correlata a violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, concorreva a causare l'infortunio mortale del — (occorso nei termini descritti al capo precedente) attraverso una serie di contegni ommissivi e, segnatamente, omettendo di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; omettendo di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (comprese il — per l'uso dei mezzi di sollevamento; il — omettendo di informare il responsabile dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo — da parte del carrello elevatore).

c) Omissis -

Fatti avvenuti in Corato in data 1/7/2011

## CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 2693/18 emessa all'esito di dibattimento dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, i due imputati erano ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, era condannato alla pena di anni due di reclusione e lo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ad entrambi gli imputati era concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale perveniva alla predetta decisione sulla base delle emergenze probatorie acquisite in dibattimento.

Si dichiarava di avere lavorato presso la dal 2000 al 2012 con mansioni di autista e di essere stato licenziato dall'azienda nel 2011.

Riferiva di aver assistito all'incidente e che nella giornata del 1 luglio 2011 egli ed il si erano recati al lavoro nel pomeriggio, verso le 15,30, per caricare il camion per il giorno dopo; «era diventato responsabile di azienda»; «lui è andato a prendere il mulietto e dovevamo caricare dei fasci di tubi, solo che dove c'era quello che dovevamo prendere, non era quello, allora ha dovuto spostare il mulietto. Nel spostarlo con il mulietto doveva applicarlo sullo scaffale però nel muovere si è messo di traverso; lui è sceso per addizzarlo però si è arrampicato all'altro fascio che stava sullo scaffale, non era protetto e l'ha urtato addosso... perché gli è scivolato il piede» che aveva appoggiato al primo piano. Chiariva che il pacco che stava sul mulietto pesava sei o sette quintali, «E' caduto a terra ed il pacco se lo è tirato appresso». A quel punto egli chiedeva aiuto. Nell'occorso erano presenti ed altri dipendenti che prendevano l'altro mulietto nel tentativo di sollevare il pacco ma senza riuscirvi frattanto contattando il 118 i cui operatori, soprattutto, tentavano di riannodare il ma inutilmente in quanto deceduto.

Il teste chiariva che il svolgeva mansioni di disegnatore e che quel giorno gli aveva detto che avrebbero dovuto effettuare attività di scarico merci poiché queste erano le indicazioni del titolare, precisando che il svolgeva spesso attività manuali come operaio chiarendo, con riferimento al mulietto, che «poteva capitare» che lo usasse.

Con riferimento alle indicazioni fornite dal titolare al dichiarava: «ci è stato detto che lui era un responsabile di azienda, cioè doveva fare le mansioni di dare determinate cose a noi



*operati, gli gestire il lavoro; in poche parole>> chiarendo che con il tempo aveva assunto tale ultimo ruolo di responsabile (<<io so che venuto a lavorare in come disegnatore e poi col passare degli anni è successo che il titolare lo ha convocato magari a fare queste mansioni di responsabilità aziendale>>). Alla domanda del difensore relativa ad eventuali disposizioni date relativamente all'impiego del muletto e circa <<le mansioni di movimentare i carichi col muletto>> il teste rispondeva: <<ma lo facevamo quasi tutti quanti>> puntualizzando: <<no, però gli è stato detto di farlo>>.*


Ha ribadito di aver visto anche in altre circostanze il titolare dell'azienda era presente. Impiegare il muletto e che in qualche occasione

Spiegava che nell'occasione il titolare avrebbe dovuto condurre il muletto indicando a lui ed al materiale da caricare sullo stesso e che si era tirato addosso il pacco poiché innanzi alla scaffalatura ove i pacchi (di tubolari) stavano l'uno sull'altro non vi era nessuna <<caistica avanti che lo poteva frenare>>. In ordine alla dinamica della caduta chiariva: <<prima è stato il braccio e poi... cioè tutto questo braccio sinistro gli è andato tutto dietro alla spalla ed il pacco, di una lunghezza di circa 6 mt, gli è caduto tutto sopra da una altezza di più di due m prendendogli collo e torace>>.

Aggiungeva che era capitato anche a lui in altre occasioni di essersi arrampicato per fare prima il testa riferiva di non ricordare se il titolare ed il responsabile per la sicurezza sul lavoro avessero dato disposizioni su come comportarsi in evenienze del genere pur ammettendo di aver fatto dei corsi relativi alla sicurezza. Con riferimento alla sistemazione dei pacchi sugli scaffali puntualizzava: <<vabbè, non era compito nostro perché c'era anche un responsabile magazziniera>> il soggetto preposto all'impiego del muletto, che quel giorno non c'era chiarendo che di tanto era a conoscenza e che comunque il camion andava caricato.

dichiarava che all'epoca dei fatti lavorava presso la con mansione di autista e che il giorno del sinistro si trovava sul muletto <<nel momento in cui andai io avevano dei tubi sulle forche del muletto... che stavano posizionando sullo scaffale>> che addetto al muletto era in realtà e quando non era in azienda <<non si caricava o se era qualcosa di piccolo, che si trovava>>. Sulla dinamica confermava la versione data da

Commissariato di P.S. di Corato, ispettore capo, riferiva di aver provveduto alla redazione della C.N.R. e che al momento del sopralluogo il titolare era già deceduto; aggiungeva di aver notato <<un muletto, un sollevatore, con una barra di tubi da 5 mt in acciaio che



*poggiorano sopra le forche*>> e che il personale del Commissariato provvedeva ad acquisire il DVD relativo alle immagini di video sorveglianza relative ai luoghi ed al sinistro;


l'ispettore dello S.P.E.S.A.I. della A.S.I.L. di Bari dichiarava di essere intervenuto venti minuti dopo l'incidente, in quanto chiamato dal 118, rinvenendo il cadavere del mancino stradale con il petto rivolto verso il cielo rimanendo subito sorpreso dal fatto che che egli conosceva in quanto coratino: <*indossava degli abiti da lavoro tipici di operai meccanici, malgrado egli fosse un impiegato tecnico, era un geometra, era molto consciuto in paese e quella fu la cosa che mi destò qualche sospetto*>>. Nella circostanza vi erano due muletti di cui uno posizionato sul , nelle immediate vicinanze vi era uno scaffale composto da quattro livelli in cui vi era stoccati un cospicuo quantitativo di fasci di tubi legati da morsetti elastiche, "mece", rilevando la mancanza di cartelli indicanti il carico massimo dello scaffale come prescritto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Evidenziava ancora la <*posizione innaturale del cadavere*>> rinvenendo il braccio destro, il gomito sotto il tronco e notando che il nella circostanza indossava scarpe antinfortunistiche. In pratica, chiariva il teste che il , pur essendo stato assunto con la mansione di impiegato tecnico, stava stoccardo un pacco di tubi sullo scaffale con l'utilizzo del carrello elevatore sottolineando che <*dalle indagini effettuate in seguito nessuna lavoratore della ... era abituata ad utilizzare i carrelli elevatori perché non aveva ricevuto una specifica formazione così come previsto dagli art. 36 e 37<sup>1</sup> della L.81/08>>. Quanto alla dinamica, anche alla luce del filmato in più, il teste dava atto che dal video emergeva quanto narrato dai precedenti testimoni.*

Chiariva che il non era stato colpito dal pacco che avrebbe dovuto stoccare sull'ultimo livello ma da quello del terzo livello composto da circa 61 tubolari del peso complessivo di 7,2 o 7,6 Kg ciascuno ricevendo addosso, effettuato l'apposito calcolo, circa 4.430,00 Kg newton e dinanzi al quale egli <*non avrebbe avuto scampo*>> come comprovato dalla posizione in cui il corpo era stato rinvenuto.

Lo scaffale non era conforme alla normativa di riferimento richiesta per lo stoccaggio di quel materiale (61 tubolari legati di circa 30 cm di dimensione) giacché le altezze presenti, che sono dei


<sup>1</sup> Cfr. art. 37 art. <<... La formazione è, invece preciso, l'addestramento specifico destinato ad insegnare le tecniche di fabbricazione del rapporto di lavoro e dell'uso dell'attrezzatura e gli obiettivi di formazione di lavorazione di lavoro, di trasformazione e commercializzazione di manufatti, di introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuovi sistemi e servizi pericolosi (I)...>>



<<feriti>> delle <<sicure>> (corpi metallici che consentono al materiale di non cadere) non erano adeguate atteso che <<poteva verificarsi, come si è verificata, la caduta di merce addosso>> ed inoltre: <<non si è mai capito se quell' scaffale fosse idoneo e quanti kg poteesse accogliere... quindi quel materiale su quello scaffale non doveva essere assolutamente stoccatato. Anzi,..., doveva essere stoccatato direttamente sul pavimento perché guardando un'altezza che è di 13 cm ed altri 7 con un pacco tubi che è alto 23,30 cm è naturale che può cadere.... rotolare addosso al lavoratore>> e guardando i rilievi fotografici i pacchi erano stoccati uno sull'altro, che è una cosa che non può assolutamente essere fatta <<un qualsiasi magazziniere, che ha una qualsiasi conoscenza non andrebbe mai a stoccare un paio di tubi rotondi dalla forma circolare, uno sull'altro. E' un errore importante fondamentale. Guardando il fascicolo fotografico, il rilievo n. 4647 si riesce a capire quanti tubi stanno stoccati su quel ripiano...., il ripiano da cui è caduto il paio che ha ucciso il... Non è plausibile spacciare tanto materiale in quella maniera>>.

Il teste ha poi riservato, con riguardo agli orari di lavoro del <<il signor Zintellava a lavorare la mattina alle 5,45, finiva alle 13,30, riprendeva alle 15,30 e finiva alle 17,30/18,30. Cosa sinceramente fuori dal contratto di lavoro, faceva degli orari in più, perché i fogli presenza che io ho acquisito in azienda, poi risultava gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che il signor Zintellava effettuava otto ore di lavoro. Cosa non rispondente al vero ed è stato accertato in maniera inconsistibile>>.

Ha evidenziato di avere effettuato accertamenti sul cellulare del signor Zintellava, in cui è emerso che lo stesso aveva effettuato rilievi fotografici in ordine allo stato dei luoghi di lavoro aziendali (su cui v. infra). Rilievi verosimilmente effettuati, a parere del teste, al fine di meglio svolgere il lavoro in quanto di fatto il signor Zintellava disegnava e sovrintendeva alla produzione chiarendo che dallo stesso cellulare emerge che alle 6,35 del mattino del 15.01.2010 era in azienda (v verbale udienza del 12.03.2014 pag. 12): <<il 15 gennaio 2010 ritrae in carrello elevatore a nafta utilizzato in modo difforme al quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Ci sono tante di quelle foto, estratte dal cellulare della vittima, in cui si evidenzia l'utilizzo di mezzi di sollevamento, senza che avessero i lavoratori ricevuto la prescritta formazione. Ma la cosa più brutta, signor Giudice, il lavoratore infortunato ha fotografato lo scaffale su cui è morto e lo ha fotografato il 25 marzo 2011, alle 12,43. È morto il 1 luglio e sin dal 25 marzo 2011, i pacchi di tubi



erano stoccati nella medesima maniera» risultando inconsistibilmente l'inosservanza delle prescrizioni imposte <<quantomeno>> sin dal marzo 2011.


Precisava che dagli accertamenti svolti era emerso che quello di che trattasi non era l'unico scaffale su cui la merce era collocata nel modo appena descritto e che su tutti gli scaffali mancava qualsivoglia indicazione relativa al carico massimo consentito (<<c'è un reparto magazzino immenso, stiamo parlando di una azienda di 25.000 metri quadri, per cui è difficile anche quantificare>>).

Quanto alla posizione dello *... evidenziava che: <<il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è presente in azienda, faceva parte del consiglio di amministrazione, il signor ...*

*Quindi ero un impiegato tecnico anch'egli e quindi tutti i giorni stava in azienda>>, deducendone che non poteva non sapere che il *... impiegasse il mulietto né che questi tenesse massacranti ritmi lavorativi e che avesse la qualifica di <<impiegato tecnico, magazziniere e responsabile di produzione>>.**

L'ispettore evidenziava poi che: <<dalla visione del libro informi, in cui si sono verificati altri due sinistri mortali, un socio è morto schiacciato da un silos ed un lavoratore a palo del Colle mentre stava sul silos e stava saldando, si è verificata una esplosione ed ha ucciso il lavoratore. Quindi in modo certo, io ho accertato che la ... non avesse implementato un sistema di sicurezza per cui neanche i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 della legge 8/1/2008, reso ad evitare che l'infortunio si verificasse... le faccio un esempio:

*magazziniere alla ... il pomeriggio non lavorava il periodo in cui si è verificato. L'infortunio di ... perché frequentava una scuola serale. Quindi l'uomo-magazziniere presente in azienda chi avrebbe dovuto caricare i camion, che sarebbero dovuti partire la mattina dopo in cantiere, per portare la merce? Nessuno! nessuno lo poteva fare, perché non vi erano altri magazzinieri>> emergendo che in azienda: <<ognuno faceva tutto di tutti>> e che il ... non poteva e non doveva stare sul carrello elevatore, nessuno, a parte il ... poteva farlo emergendo, dunque, una gestione superficiale in ordine alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e che si trattava di una situazione <<conclamata>> e nota a tutti. Lo stesso R.P.P. (responsabile prevenzione e protezione) ha dichiarato che il ... effettuava sopralluoghi in materia di sicurezza ma che anche questa, chiavi al teste, era una anomalia poiché egli non era autorizzato: << ... era un impiegato tecnico, doveva stare dietro una scrivania, lavorare ad un computer ad elaborare disegni grafici, a fare progetti>>.*



In ordine alla seccalatura il teste chiariva che non era stato possibile estrapolare alcun tipo di informazione giacché risultava essere stata montata dagli stessi operai ma non era stato rinvenuto alcun libretto di istruzioni, di uso e manutenzione e che era stata acquistata da una azienda di Rimini. Il pacco che aveva ucciso il ... era quello posto sul terzo livello mentre egli stava stoccardo quello sul quarto e dunque un pacco già posizionato in precedenza precisando che i tubolari <<meccanici>> insieme assumevano una forma cilindrica divenendo un corpo unico, un unico tubo cilindrico emergendo, evidentemente oltre al profilo del peso anche quello del rischio concreto di rotolamento (v. pag 35 verbale udienza del 23 marzo 2014).


Il teste sul punto evidenziava che, per come erano posizionati i pacchi, sussisteva estremo pericolo anche per gli altri due lavoratori presenti nella circostanza.

Il teste, inoltre, evidenziava con riguardo alla foto n.16 da cui emergeva che le alette di contenimento erano piegate: <<sicuramente posso dire, a causa della caduta del pacco... quindi le alette non erano assolutamente idonee ad evitare che la merce cadesse addosso ai lavoratori>>.

Il teste spiegava che il peso era caduto anche a causa di una erronea movimentazione del carrello elevatore: <<il lavoratore si è arrampicato perché non riusciva a stoccare correttamente il pacco sul quarto livello e quindi ha ritenuto di poterlo spingere con il braccio perché non era stato specificamente formato all'utilizzo ed all'uso del carrello elevatore. Quindi di fatto non lo sapeva utilizzare e non lo doveva utilizzare perché era un impiegato tecnico>>.

dichiarava che, all'epoca dei fatti, lavorava per (<<quindici anni che lavoro>>), dal 1981, con mansioni di operaio saldatore nonché montatore di accessori per silos nonché rappresentante sindacale in azienda.

Precisava che quando il ... era entrato in azienda stava scrivere in ufficio, non si vedeva in azienda e che dopo qualche tempo aveva cambiato mansione diventando <<capo officina>>, pregevava i disegni e sovrintendeva alla loro realizzazione ed a quel punto era sempre tra gli operai, per l'uso del muletto, i corsi erano stati effettuati solo dopo l'incidente, non prima; che comunque anche prima gli operai utilizzavano i carrelli elevatori precisando che li usava <<che li trovava>> ivi compreso il ... (<<sì, l'ho visto parecchie volte sul muletto>>); l'impiego in azienda del muletto era finalizzato a stoccare i materiali e che per quanto riguarda il profilo formativo il personale aveva frequentato dei corsi solo dopo l'incidente per cui è processò; dichiarava di ignorare che ...



*...fosse rappresentante per la sicurezza avendolo appreso <<dopo che abbiamo fatto tutti gli esami corsi qui>>.*


dipendente dell'azienda dal 2000 ed all'epoca dei furti magazzinieri, dichiarava che il giorno dell'incidente non aveva assistito all'occorso ma era presente in cantiere, ammettendo che in azienda: <<facevo un po' di tutto>>, aggiungendo <<come tutti>>; <<era una cosa generalizzata a tutti gli operatori>>, anch'egli usava il muletto pur non essendo formato giacché aveva frequentato l'opposito corso solo dopo l'incidente.

Dichiarava che l'indicazione di collocare il materiale stoccati sugli scaffali era stata dato dal quale capo officina <<perché in quel periodo c'erano stati dei furti e quindi andava sollevata da terra>>; che gli scaffali in questione erano stati montati da personale dell'azienda ma di ignorare se vi fosse un manuale di istruzioni e che il fidetto personale non si era più occupato del montaggio degli scaffali dopo l'incidente e evidenziando quanto alla irregolarità degli scaffali: <<adesso, tutti oggi che ho fatto il corso, ho notato che i cavalletti appunto dovevano avere una sbarra davanti di protezione, antiribaltamento>>.

dichiarava di lavorare da tredici anni circa presso l'azienda e che il \_\_\_\_\_ i era responsabile di produzione e che era consuetudine che tutti usassero il muletto (<<sì, ma quelle cose le facevamo tutti>>). Anch'egli confermava che i corsi formativi erano stati effettuati tutti dopo l'incidente essendo egli stato <<formato>> solo per fare il saldatore; che gli scaffali erano stati montati da <<noi, gli operatori>> <<... quando fu acquistato il camioncino, parecchio tempo fa>> e che tale incombenza era stata data dalla <<proprietà>> alludendo così all' \_\_\_\_\_ che quando usavano il muletto il titolare dell'azienda era presente e lo faceva utilizzare a tutti.

dichiarava di non lavorare più in azienda dal 2013 da cui si era dimesso per ragioni economiche ed ovè aveva svolto mansioni di operario meccanico chiarendo che in azienda faceva <<quello che c'era da fare>> e che per consuetudine tutti facevano tutto; dopo l'incidente il personale aveva frequentato dei corsi e preso il patentino per l'impiego del muletto; il \_\_\_\_\_ era <<il responsabile>> ed anch'egli usava il muletto e faceva carico e scarico merci chiarendo che oltre alle mansioni tecniche <<la maggior parte della giornata,... io lo vedevo che utilizzava il muletto o altre cose>>.

chiariava che il \_\_\_\_\_ aveva plurième mansioni ed all'occorrenza anch'egli usava il muletto quando vi era necessità di caricare/scaricare molta merce.



dichiarava anch'egli che prima dell'incidente tutti potevano usare il muletto, e che solo successivamente gli operai avevano frequentato dei corsi; che il \_\_\_\_\_ era capo officina come indicato:


chiariva che il \_\_\_\_\_ aveva funzione di coordinamento e capo officina ed all'occorrenza anch'egli usava il muletto;

dichiarava con riferimento all'impiego del muletto da parte del \_\_\_\_\_, che: «*usava il varicello tutti i giorni*» e che quando lo utilizzava erano presenti sia \_\_\_\_\_ che lo

dichiarava con riferimento all'impiego del muletto da parte del \_\_\_\_\_, che quando lo utilizzava erano presenti sia \_\_\_\_\_ che lo

dichiarava di lavorare nell'azienda dal 2006, che all'epoca dei fatti si occupava della gestione amministrativa dell'azienda ove tutt'ora lavorava presso l'ufficio acquisizioni, di avere conosciuto il \_\_\_\_\_ allorché assunta in azienda ed ove questi era impiegato dell'ufficio tecnico in quanto si occupava della progettazione, del disegno delle commesse; \_\_\_\_\_ era R.S.P.P. (responsabile sicurezza prevenzione e protezione); dichiarava, inoltre, di aver visto il \_\_\_\_\_ usare il Muletto come anche altri operai confermando di aver riferito alla P.G.; «*ho visto utilizzare il muletto con il materiale sulle forche ed era intento a trasportarlo da un capannone all'altro*»; che R.L.S. era lo \_\_\_\_\_ che aveva in qualche modo delegato la \_\_\_\_\_ — che pure non aveva alcuna competenza, né generale né specifica in materia di sicurezza sul lavoro — seppur non formalmente, ad affiancare il \_\_\_\_\_ nei sopralluoghi allorché quest'ultimo si recava in azienda anche ai fini della redazione del D.V.R., per la verifica della sicurezza aziendale.

Confermava che il \_\_\_\_\_ usava il muletto come la maggior parte degli operai e che in ordine a tale profilo il \_\_\_\_\_ prima dell'incidente, aveva inviato una nota con cui lamentava tale aspetto: «*il signor \_\_\_\_\_ mandò una comunicazione al signor \_\_\_\_\_, voglio dire, della programmazione di quello che era da fare per mettere i posti, insomma, con la questione muletti*»; che quando d'occorso l'incidente era in serie; di avere appreso telefonicamente dell'accaduto, venendole raccontato che il \_\_\_\_\_, nella circostanza, stava usando il muletto e che stava stoccardando un fascio di tubi su uno scaffale; Aggiungeva di non essersi sorpresa della notizia (v pag 13 verbale udienza 23.10.2015) atteso che il \_\_\_\_\_: «*sareva anche questo*» pur assumendo di non aver visto il \_\_\_\_\_ stoccare merce ma usare il muletto a forche basse e così anche gli altri operai evitando, tuttavia, in evidente contraddizione allorché chiestole di chiarire, riferiva: «*adesso non*



ricordo, nello specifico, se l'ho visto altre volte stoccare il materiale, cioè prendere il fascio di tubi, sollevarlo e metterlo a posto>>; Sul punto il P.M. contestava alla teste di avere dichiarato alla P.G. (verbale del 14 febbraio): <<dal l'anno 2009 al giorno dell'insortunio su quello scaffale è stato sempre stoccati quel tipo di materiale, ossia barre di acciaio, con le medesime modalità. Per quanto ne sappia le operazioni di stoccaggio erano effettuate dal magazziniere

ed in assenza

di lui,

il quale oltre ad effettuare operazioni di stoccaggio, prelevava il materiale dalla Scaffale e lo portava con il carrello elevatore ai vari settori dell'azienda per eseguire le lavorazioni necessarie>>; il quale si recava in azienda per i sopralluoghi mediamente due volte al mese o anche una volta a settimana; ammetteva che non erano stati programmati né frequentati corsi da parte del personale sull'uso del muletto prima dell'incidente pur avendo visto gli operai usarlo compreso il

Precisava che l'

e lo

avevano visto il

usare il

muletto anche perché essi erano presenti in azienda tutti i giorni.

Su specifica domanda ammetteva che prima dell'incidente non erano stati effettuati corsi di formazione in relazione alle specifiche mansioni ed all'uso del muletto.

La teste chiariva che nel corso dei sopralluoghi del

lla gli forniva la documentazione e le informazioni richieste facendo da tramite rispetto al titolare dell'azienda al quale rappresentava le indicazioni sulla sicurezza fornite dal

conosceva in atti appunti, versati dalla difesa, presi di suo pugno sulla base delle direttive ricevute dal

quali la mancata indicazione della portata della scatolatura e la necessità che i muletti venissero impiegati esclusivamente da apposito personale (<<muletti utilizzati solo da dipendenti specifici, formazione sull'utilizzo>>) e sempre su indicazione del

trasferite

aggiungeva che era stato proprio il

a fare inserire nel D.V.R. di profilo del rischio di caduta della merce, l'impiego di personale addestrato in relazione alla attività di sollevamento e trasporto dei pesi stante il connesso rischio; che

e lo


avevano incarico di affiancare il

chiarendo di non essersi mai occupata prima della materia della sicurezza sul lavoro e chiarendo altresì che il suo ruolo era di mero tramite tra il

ed i predetti soggetti e di reperimento della documentazione necessaria; pur ammettendo che il

le somponeva delle domande anche tecniche sull'impiego di dati mezzi ed attrezzatura e su quali fossero le prassi aziendali.

In relazione alla predisposizione del D.V.R. (2009) ed alla pianificazione delle attività organizzative e formative da porre in essere in materia di sicurezza la teste evidenziava che dal punto di vista concreto tali profili erano rimasti piuttosto frammentari.



Si riporta di seguito lo stralcio del verbale di udienza del 23.10.2015:

<<Giudice: ma al di là della documentazione della carta, il profilo, proprio pragmatico, veniva osservato, è stato predisposto?>

<<qualcosa sì e qualcosa no, adesso non posso nello specifico dirlo>

P.M.: io sul profilo del muletto voglio sapere.

Giudice: cosa vuol dire qualcosa sì e qualcosa no?

<<per esempio sul profilo del muletto, no perché si utilizzava e non c'erano formazioni fatte però è una cosa che voglio dire era stata pianificata>> ammettendo che di tali profili erano a conoscenza gli odierni imputati: <<erano a conoscenza del fatto che bisognava, in azienda, fare delle formazioni specifiche sull'utilizzo del muletto>>

, responsabile amministrativo della , dichiarava che il

era responsabile della produzione

riferiva di non essere a conoscenza dei vari passaggi mansionali del testo che egli sovente era fuori sede.


raccontava di essere capo reparto e montatore presso l'azienda ove lavorava da vent'anni e che il dapprima disegnatore, poi era passato in officina come coordinatore rimanendo pur sempre in un ambito puramente tecnico trascorrendo la maggior parte del tempo in officina. Rimaneva piuttosto vago sull'uso del muletto da parte del , pur ammettendo che lo stesso all'occorrenza lo usava.

dichiarava di avere lavorato in azienda come impiegata amministrativa e che si interfacciava spesso con il per il caricamento merci quando arrivavano i corrieri, gli autisti, i camion (<<interagiva con noi, con i Nodari>>); <<inizialmente un disegnatore tecnico, poi è passato invece ad essere responsabile di produzione>>.

responsabile del settore acquisti dichiarava di avere visto il sul muletto.

riferiva di lavorare in azienda dal 2009 e che il era responsabile di produzione e si occupava di tutta la gestione del flusso produttivo, che, di fatto, dirigeva gli operai precisando di averlo visto sul muletto ma senza carichi.

, impiegata amministrativa della , dal 2007, in sede di s.t.p. rese il 16.09.2011 innanzì agli operatori A.S.L. (S.P.E.S.A.L.) del dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il cui verbale era acquisito a pieni fini probatori, dichiarava che il



utilizzava il muletto come la maggior parte degli operai, per le operazioni di carico e scarico del materiale aggiungendo, quanto all'orario di lavoro: <<sono certo che il ... da quando è stato trasferito in officina con la mansione di una sorta di responsabile di produzione iniziava la giornata lavorativa alle 6:00 circa del mattino e terminava alle ore 14:00 nel pomeriggio ricominciava a lavorare alle ore 15:30 e terminava alle ore 17:30. Il sabato all'occasione lavorava dalle ore 6:00 del mattino alle ore 13:00 circa>>; «sia il mio datore di lavoro sia R.L.S. erano a conoscenza che ... utilizzava i carrelli elevatori>>.

Di Eguale tenore erano le dichiarazioni rese a s.i.t. in pari data da Quest'ultima puntualizzava ulteriormente: <<...quando le esigenze degli operai lo richiedevano egli li aiutava e preferiva spostare lui il materiale, come cose similari preferiva farle lui anziché chiedere agli operai>>.

Altrettanto dicasì per ... il quale riferiva (verbale del 6.10.2011): <<malgrado non ha mai utilizzato macchine o soldatrici era una specie di magazziniere. Si occupava, soprattutto negli ultimi periodi di caricare e scaricare la merce...negli ultimi periodi magazziniere, non era molto presente in azienda in quanto stava frequentando una scuola serale ed alcune volte lo sostituiva....sono certo che nessuno di noi in precedenza avesse ricevuto la formazione in materia di sicurezza sul lavoro per l'utilizzo dei mezzi di sollevamento...negli ultimi periodi Aldo si considerava con me dicendo che era diventato il tuttofare della siderecamma>>.

Dello stesso tenore le dichiarazioni resse da ... (6.10.2011), da ... (1.03.2012), ... (4.10.2011), ... (14.09.2011), ... (14.09.2011) e ... (15.09.2011) (<<... ed il rappresentante dei lavoratori ... entrambi da sempre erano a conoscenza che sia il ... sia tutti noi utilizzavamo i carrelli elevatori pur non avendo ricevuto la formazione prescritta>>); di eguale tenore le dichiarazioni resse (16.09.2011) da ... (16.09.2011).

La dinamica del sinistro si evinceva in modo oggettivo dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.

Il ... alle 15:50, all'interno del capannone industriale della siderecamma, alla guida di un muletto elevatorio prelevava da terra un fascio di tubolari in acciaio <<meciat>> ossia collegati tra loro mediante delle fascette metalliche al fine di riportarlo sul quarto ripiano superiore di uno scaffale in metallo. Nell'frangente erano presenti altri due dipendenti dell'azienda. L'operazione si presentava



assai complessa e pericolosa attesa la sproporzione esistente tra la lunghezza del fascio e la più ridotta ampiezza delle forche del muletto da cui le estremità del doppio fascio fuoriuscivano notevolmente; nel mentre posizionava il fascio in corrispondenza del piano esso si sbilanciava da un lato ed il ion riusciva rimanendo alla guida del muletto, a posizionare le forche in modo da sistenerlo ove previsto sicché repentinamente decideva di scendere dal muletto e di sistemare il fascio manualmente. Nel far ciò si arrampicava in corrispondenza del terzo ripiano ove vi era collocato un altro fascio che si sbilanciava a sua volta e rotolando gli endeva addosso facendo precipitare il sotto il peso dei tubi. Gli altri due dipendenti dapprima cercavano di liberarlo dal peso manualmente, non riuscendoci decidevano di ricorrere all'altro muletto, ivi presente, per il sollevamento del fascio. Indi chiamavano il 118, il cui personale appena giunto constatava l'intervenuto decesso del


Dal verbale S.P.E.S.A.L. n. 46/09 emerge che lo scafale di che trattasi (v. foto n 4/5, 12) era composto da tre pilastri metallici e da 5 ripiani della larghezza ciascuno di cm 120 ed ogni ripiano presentava nella parte terminale delle alette metalliche verticali di sicurezza a forma di semicerchio aventi il raggio di cm 6 (foto n. 16). Il primo ripiano distava dal suolo cm 33; il secondo cm 106; il terzo 186 cm; il quarto 267 cm ed il quinto 347 cm. Il terzo ripiano presentava, accatastati, uno dietro l'altro, in parallelo, quattro fasci tubolari in acciaio ed altri tre posti sopra emergendo che uno di questi ultimi mancava (v. foto n. 12) poiché caduto sul . Emergeva poi il danneggiamento delle alette: quella di destra leggermente piegata, quella centrale completamente piegata e quella di sinistra piegata di circa 45 gradi. Inclinazioni dovute al peso dei fasci tubolari che nel rotolamento le aveva investite.

Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello il difensore di

Con il primo motivo di appello, evidenziava il difetto di correlazione tra la imputazione e la sentenza.

Il Tribunale di Trani aveva ritenuto l'odierno imputato responsabile per il reato di omicidio colposo fondando la decisione sui seguenti elementi:

A) Il ... pur se assunto quale impiegato tecnico, svolgeva le funzioni di magazziniere e non era abilitato all'uso del "muletto".



B) le modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sulla scaffalatura erano differenti dalle regole dirette a prevenire il concreto rischio di caduta per la collocazione dei tubolari uno sopra l'altro e per la totale inadeguatezza delle alette contenitive della scaffalatura;

C) mancava il manuale d'uso della scaffalatura e la cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura.

Secondo l'appellante il Tribunale di Trani aveva correlato la responsabilità a circostanze e fatti in parte non contestati nel capo di imputazione e in ogni caso non oggetto del giudizio in quanto del tutto ininfluenti sulla vicenda.

La mancanza del manuale d'uso della scaffalatura costituiva fatto mai contestato, non esistendo peraltro alcun manuale d'uso per le scaffalature; la mancanza della cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura non era stato mai contestato né era stato ipotizzato che la caduta fosse da attribuirsi all'eccessivo peso dei tubolari posti sulla scaffalatura medesima.

Di contro, era dato processuale certo che la caduta del tubolare fosse da attribuirsi alla condotta dello stesso che aveva posizionato il tubolare in equilibrio precario, determinandone lo scivolamento.

Anche la totale "inadeguatezza delle ali contenitive" della scaffalatura costituiva fatto mai contestato e non oggetto della imputazione, essendo il rotolo scivolato in quanto posizionato su altro rotolo.


Non rispondeva al vero la circostanza che le alette contenitive fossero state "totalmente piegate", come riportato in sentenza; dal verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria le stesse erano semplicemente definite "inadeguate".

Al contrario le foto nn. 39, 40, 41 del verbale Spesal ritraevano le alette dello scaffale perfettamente integre e dell'altezza di 6 cm, senza alcuna contestazione in merito.

Allo stesso modo, la erronea condotta di stoccaggio dei tubolari sullo scaffale non era oggetto dell'imputazione.

In merito allo svolgimento da parte del delle funzioni di magazziniere pur se assunto come impiegato tecnico e senza aver ricevuto la formazione sull'uso del carrello elevatore, la sentenza ometteva completamente di considerare che il era stato formato e addestrato per svolgere le mansioni di operario e magazziniere.

Gli allegati 1, 3, 4 e 6 della consulenza di parte redatta dall'ing. provavano che lo stesso aveva partecipato nelle date del 03/11/2004, 17/02/2007, 09/06/2008 e 16/07/2010 agli stessi



corsi di formazione degli operai aventi ad oggetto specificatamente i "mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento".

Lo stesso teste all'udienza del 22/01/2004, aveva confermato: "tutti, anche senza la qualifica di magazziniere, hanno fatto corsi di formazione per l'utilizzo del muletto".

Evidenziava la difesa che non vi era alcuna abilitazione prevista per legge per l'uso dei cartelli elevatori.

Secondo la difesa, dall'assoluzione del ..., doveva conseguire logicamente l'assenza di alcuna omissione nelle valutazioni dei rischi contenute nel documento di valutazione in uso all'azienda.

Non corrispondeva al vero che il ..., con nota del 27/01/2009, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avesse segnalato alla ... la necessità che il muletto venisse impiegato da personale appositamente formato.


L'evento mortale era dunque da attribuirsi alla condotta imprudente ed anomala posta in essere dal ..., che si era arrampicato sullo scaffale.

L'appellante chiedeva dunque ai sensi dell'art. 521 e 522 c.p.p. che fosse dichiarata la nullità della sentenza per difetto di correlazione con la imputazione ed in ogni caso che l'imputato fosse assolto con formula ritenuta di giustizia; in via subordinata, chiedeva la riduzione della pena nei minimi di legge, con concessione del beneficio della non menzione.

Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello, con atto depositato in data 01/03/2019.

L'appellante, con specifico riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rappresentava che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 23/05/2001, n. 20904, aveva precisato che il predetto rappresentante non risponde in quanto tale per la mancata attuazione delle misure preventoriali; in quanto a norma dell'art. 19 del D.lgs. 626/1994, ha solo compiti di consulenza e di proposta in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito di un'azienda o dell'amministrazione di appartenenza, e inoltre proprio perché rappresenta i lavoratori è eletto o designato dai lavoratori stessi.

Le funzioni del RLS non sono state modificate dal D.lgs. 81/2008 che le ha raggruppate in quattro distinte categorie: formazione, informazione, consultazione e partecipazione, controllo e iniziativa.



Secondo la difesa, le funzioni del rappresentante dei lavoratori erano, pertanto, da ritenere di mera collaborazione non essendo prevista sanzione nei confronti dello stesso e non potendo giammari portare ad individuare una responsabilità penale in capo allo difettando l'espressa posizione di garanzia.

Il personale dello SPESAL, sulla base della posizione nella quale era stato rinvenuto il corpo del , con il braccio sinistro posizionato sotto il corpo e rotto, aveva dedotto che, al momento dell'infortunio il lavoratore si stesse arrampicando sullo scaffale per posizionare meglio il fascio dei tubi che doveva stoccare sul quarto livello e che, nel compiere tale operazione, un fascio di tubi posizionato sul terzo livello dello scaffale era caduto procurandogli lesioni mortali. Il nel tentativo di attenuare la caduta, aveva posizionato sul manto stradale il suo braccio sinistro che era rimasto schiacciato dal peso del fascio dei tubi procurandogli le lesioni riscontrate sul braccio stesso.

Evidenziava la difesa dello che l' aveva correttamente provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, individuando correttamente i rischi connessi sia all'utilizzo dei muletti sia quelli relativi allo stoccaggio e movimentazione dei carichi; la scaffalatura utilizzata del tipo "Cantilever" era idonea per lo stoccaggio dei fasci di tubi, dotata di fermi anti-rotolamento abbinati all'uso di cunei in legno; lo stoccaggio dei fasci di tubi era stato effettuato correttamente con le necessarie precauzioni anti-rotolamento; il aveva frequentato i corsi di informazione, formazione e addestramento ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'infortunio; non vi era alcun nesso tra l'utilizzo del muletto e lo stoccaggio dei carichi e l'avventata ed errata manovra di scalata dello scaffale.

La caduta del fascio di tubi era stata dunque causata dalla improvvisa ed improvvista manovra posta in essere dal e , i quali, violando il divieto di salire sullo scaffale ed ogni buona norma di comportamento durante la fase di movimentazione dei carichi, si erano aggrappati al fascio di tubi provocandone la caduta.


Chiedeva, dunque, l'assoluzione dell'imputato anche ai sensi dell'art. 530 cpv. e.p.p.

All'odierna udienza il difensore delle costituite parti civili

depositava dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile nel presente processo, personalmente sottoscritta dalle predette parti civili.

Le parti invitate alla discussione rassegnavano le conclusioni riportate a verbale e la Corte si ritirava in camera di consiglio decidendo come da dispositivo.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO



L'appello proposto dalla difesa degli imputati non appare fondato e per l'effetto deve essere rigettato con conferma della sentenza pronunciata in primo grado.

In primo luogo, ed a prescindere dalla facoltà di questa Corte di procedere alla integrazione della motivazione della pronuncia di primo grado in caso di carenza della stessa, del tutto infondato risulta il motivo di appello proposto dalla difesa ..., con cui si eccepisce la nullità della sentenza per la carenza di correlazione tra il capo di imputazione e la motivazione.

Invero, ... ha riportato condanna per i fatti così come contestati, avendo il Tribunale, rilevata la sostanziale completezza del documento di valutazione dei rischi in uso presso la


, riscontrato profili di colpa specifica, espressamente contestati nel capo di imputazione, e segnatamente l'aver adibito il ... assunto con mansioni di impiegato tecnico alle funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore, come espressamente prescritto dall'art. 71, comma 7, lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati".

L'istruttoria orale svolta dinanzi al Tribunale di Trani ha comprovato che solo dopo l'incidente mortale i lavoratori hanno seguito i corsi di formazione anche relativi all'utilizzo del carrello elevatore. Sotto tale profilo, è sufficiente richiamare il contenuto delle deposizioni rese dai testi ..., tutti lavoratori della stessa azienda.

Risulta, altresì, provato che il ... svolgeva regolarmente le funzioni di magazziniere e che l'utilizzo del "muletto" era avvenuto anche in presenza ..., pur essendo stato assunto con mansioni di impiegato tecnico.

Diversamente da quanto adombdato dalla difesa, la stessa testa ..., impiegata nella gestione amministrativa dell'azienda, ha evidenziato come il ... avesse espressamente informato della necessità di formare i lavoratori con particolare riguardo all'utilizzo del "muletto".

A fronte di tali univoca deposizioni non si può attribuire rilevanza probatoria al contenuto della deposizione rese dal teste ..., il quale ha dichiarato che anche prima dell'incidente i lavoratori avevano seguito dei corsi per l'utilizzo del muletto; invero, tale circostanza, diversamente da quanto dedotto dalla difesa degli imputati, non trova alcun riscontro documentale.



Dagli allegati alla consulenza di parte redatta dagli ingegneri

risulta che in data 03/11/2004 diversi lavoratori della ... tra cui il ... frequentavano un corso di formazione nel cui programma era compreso: "uso delle attrezzature di lavoro; norme di sicurezza per macchine operatrici specifiche: sollevamento, trasporto ed immagazzinamento a mano dei materiali".

In data 17/02/2007, i dipendenti della ... tra cui il ... partecipavano ad un corso di formazione nel cui programma era ricompreso: "Sollevamento, trasporto ed immagazzinamento a mano dei materiali. Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento".

In data 16/07/2010, presso la sede dell'azienda si teneva un ulteriore corso avente, tra l'altro, ad oggetto "l'uso corretto delle attrezzature da lavoro".


È appena il caso di rilevare che alcun riferimento è contenuto nel programma dei corsi all'utilizzo dei carrelli elevatori né risulta che i lavoratori abbiano effettuato alcuna esperienza ed addestramento pratico sull'utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio.

La responsabilità omissionisiva dell' ... risulta aggravata dalla circostanza dell'essere stato espressamente previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi in uso nell'azienda il pericolo di caduta delle merci stoccate nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale esperto preparato attraverso uno specifico corso di formazione, evidentemente mal organizzato per i dipendenti della Sidercamma prima dell'incidente mortale.

Sicuramente, quantomeno sotto il profilo della colpa generica, deve essere ritenuta la responsabilità del titolare dell'azienda per aver consentito l'utilizzo di scaffalatura palesemente inadeguate, come rilevato nel verbale n. 48/2011 redatto dalla Spesal, in cui si evidenziava come le barre degli scaffali fossero state posizionate a 90° anziché a 45° al fine di impedire il rotolamento dei tubolari stoccati sul predetto scaffale.

Allo stesso modo, come già rilevato dal giudice di prime cure, non vi era sulla scaffalatura alcuna indicazione in ordine al peso che la stessa avrebbe potuto sopportare, che dallo stesso verbale Spesal risulta ampiamente superato dai fasci di tubolari ivi posizionati.

La semplice visione delle alette finalizzate al contenimento dei tubolari stoccati ne disvela la loro inadeguatezza, che, infatti, come si evince dal contenuto del verbale ispettivo e dalle foto allegate n. 10 e 22, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, apparivano piegate proprio a causa del peso dei tubolari nella fase dello scivolamento.



La condotta sicuramente imprudente posta in essere dal ... non vale, così come evidenziato dal giudice di primo grado, ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati ed il sinistro mortale.

Come è noto, la condotta colposa può consistere sia in un comportamento attivo sia in un comportamento omissivo; in questo caso l'agente contravviene colposamente ad un dovere giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".


Nella prospettiva di un'interpretazione costituzionalmente orientata della colpa prevista dall'art. 43 del codice penale, ai fini della rimproverabilità della condotta omissiva posta in essere dall'agente, non può reputarsi sufficiente il solo accertamento della violazione obiettiva della regola cautelare, in quanto ciò riuterebbe la responsabilità colposa in una forma di responsabilità oggettiva. Occorre accettare, invece, in conformità al dettato dell'art. 27, comma 1, cost., secondo cui la responsabilità penale è personale, anche l'attribuibilità dell'inosservanza all'agente e la conseguente rimproverabilità dello stesso per aver omesso di tenere la condotta prescritta; e ciò in applicazione di quell'esigenza di massima personalizzazione del giudizio che viene ritenuta espressione del principio di colpevolezza.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità per il reato colposo, occorre anche che l'evento lesivo sia conseguenza della condotta colposa posta in essere dal titolare della posizione di garanzia e che la previsione della regola di cautela fosse predeteminata ad evitare proprio l'evento in concreto verificatosi.

Quanto al rapporto tra nesso di causalità e concorso di cause colpose, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia<sup>2</sup>.

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa

<sup>2</sup> Cfr. Corte Cass., Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 Ud.



radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro<sup>3</sup>.

Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, non può ipotizzarsi alcun esonero di responsabilità nei confronti *e*, atteso che il

svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore.

Proprio in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvisa di tentare di "sistemare" a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l'utilizzo del mulietto.


Sicuramente copecausa dell'evento mortale è, inoltre, da ritenersi l'inadeguatezza della scaffalatura, come rilevato dagli ispettori dello Spesal, che non appariva idonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari stessi.

Allo stesso modo, la Corte ritiene infondato il motivo di appello proposto dalla difesa dell'imputato *i*, secondo cui lo stesso non sarebbe stato gravato dall'obbligo giuridico di impedire l'evento, nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Come noto, il d.lgs. 81/2008, all'art. 50, ha disciplinato tra le varie figure aziendali quella del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza, cui sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti: 1) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 2) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 3) partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 4) fare proposte in merito alla attività di prevenzione; 5) avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 6) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Ebbene, nel caso di specie, risulta che *non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge, consentendo che *fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali; senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, non sollecitando in**

<sup>3</sup> Cfr. Corte Cass., Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009.



alcuni modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal

Ritiene la Corte del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale di primo grado, in merito alla sussistenza in capo al della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell'azienda, rivestendo non solo il ruolo di responsabile dei lavoratori ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della

D'altra parte, la condotta totalmente omissiva riscontrabile in capo al risulta comprovata dalla circostanza che alcuni lavoratori dell'azienda non erano neanche a conoscenza del ruolo ricoperto dal predetto imputato, come riferito dal il quale si rendeva conto delle funzioni che avrebbe dovuto esercitare solo successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dopo il sinistro mortale verificatosi nell'azienda.

Del tutto congruo rispetto alla gravità della condotta risulta il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale di primo grado, che ha correttamente graduato la responsabilità degli odierni imputati, applicando nei confronti di una pena più miti, previa concessione delle circostanze attenuanti genetiche,


Ma rilevato, peraltro, che non ha sollevato alcun motivo di appello relativo alla dosimetria della pena mentre il Tribunale di primo grado, relativamente alla posizione di risultato aver applicato la pena edittale minima per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

La sentenza deve dunque essere confermata quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati ed al trattamento sanzionatorio.

Non si ritiene di concedere in favore di il beneficio della non menzione in ragione della gravità della condotta e della natura delle violazioni poste in essere, anche in considerazione dei pregressi infortuni sul lavoro verificatisi nella stessa azienda, come espressamente indicato nei verbali dello Spesal.

In ragione della revoca della costituzione di parte civile, va disposta la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

La Corte riserva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.



P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. conferma la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 19/10/2018, appellata dagli imputati , che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Revoca le statuzioni civili della sentenza di primo grado.

Motivazione riservata nel termine di giorni novanta ex art. 544, comma 3, c.p.p. (termine prorogato di giorni sessanta con decreto del Presidente della Corte di Appello di Bari dell'08/06/2022)

Bari 11/03/2022.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Buccelli  
*Paola Buccelli*

Il Presidente

Dott.ssa Ornella Gorzo

